



COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/08/2014 con deliberazione n. 48

INDICE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetti passivi

Art. 3. Abitazione principale e pertinenze

Art. 4. Aliquote e versamento

Art. 5. Entrata in vigore

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), in attuazione della L. 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, compreso il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 30/11/1998, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2. Soggetti passivi

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell'ammontare complessivo della TASI calcolato secondo le aliquote TASI deliberate per le varie fattispecie di immobili. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In deroga alla presente disposizione, in ogni caso con deliberazione di Consiglio Comunale, è facoltà del Comune variare la percentuale di ripartizione a valere soltanto per l'anno di imposta cui si riferisce il tributo stesso.

Art. 3. Abitazione principale e pertinenze

1. Ai fini TASI, per abitazione principale e pertinenze si intendono le stesse fattispecie di immobili definite per l'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011. Si richiamano altresì le definizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2012, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si considerano adibite ad abitazione principale e pertinenze le stesse fattispecie di immobili assimilate dalla legge e dal Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU).

Articolo 4 – Aliquote e versamento

1. Le aliquote dell'imposta sono quelle individuate dalla legge ovvero determinate da deliberazione consiliare. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che approva le aliquote per ciascun anno di imposta, si provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Nel caso in cui nulla venga disposto, in assenza di variazioni, si fa riferimento alla deliberazione dell'anno precedente.
2. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno durante i quali si è protrato il possesso. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protrato per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore all'importo minimo previsto dall'art. 20, comma 5, del Regolamento generale delle entrate tributarie; tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta dal soggetto passivo relativamente a tutti gli immobili per l'anno, e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.